

## CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sez. II -dott.ssa Benini

R.G.N. 99/2020

### COMPARSA CONCLUSIONALE

PER

Il sig. **Fabio Di Chio**, con gli avv.ti Gianfranco Torino e Francesco Torino

CONTRO

il sig. **Maurizio Nobile**, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale **Antichità di Maurizio Nobile**, con gli avv.ti Mario Baraldi e Amodeo Serafino *+ altri*

\* \* \*

In ottemperanza a quanto disposto dal Collegio all'esito dell'udienza del 21 febbraio 2023, previamente richiamati i precedenti scritti difensivi, da intendersi *quivi* integralmente riprodotti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. si insiste per la riforma integrale della sentenza impugnata alla luce dei seguenti

### MOTIVI

#### 1. LA SCRIMINANTE DEL DIRITTO DI CRONACA E LA SENTENZA PENALE DI ASSOLUZIONE QUALE ELEMENTO DI PROVA SOPRAVVENUTO.

Richiamato quanto diffusamente dedotto nell'atto di appello, in sede di comparsa conclusionale non può sottacersi la decisività della sopravvenuta sentenza penale di assoluzione.

Per i medesimi fatti sottoposti al vaglio del giudice civile di primo grado, il sig. Nobile aveva presentato una querela anche nei confronti del sig. Di Chio per il reato di diffamazione.

Con sentenza penale irrevocabile del Tribunale di Roma n. 9683/2020 (depositata in giudizio giusta autorizzazione ex art. 153 c.p.c.), il sig. Fabio Di Chio è stato assolto "perché il fatto non sussiste, dovendo riconoscersi l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca".

Tale pronuncia configura un elemento di prova sopravvenuto volto a sugellare l'erroneità della sentenza del Tribunale di Bologna, la quale non si è avveduta della natura non diffamatoria dell'articolo.

Il principio di diritto da cui occorre prendere le mosse è il seguente: *“il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico”* (Cass. civ., sez. II, 10 dicembre 2021, n.39406).

Se così è, alcun dubbio può nutrirsi sulla fondatezza dell'appello, anche alla luce degli elementi probatori desumibili dalla sentenza penale di assoluzione.

Tutto il ragionamento della sentenza di Bologna è inficiato dall'erroneo postulato di partenza della falsità della notizia per non essere il sig. Nobile indagato per ricettazione; senonché, l'istruttoria penale ha accertato l'esatto contrario, ossia che “alla data di pubblicazione dell'articolo ... vi era una indagine a carico della p.o. per ricettazione essendo altresì vero il fatto che la statua in bronzo precisata in atti fosse stata oggetto di denuncia di furto e di sequestro”.

Le conclusioni del giudice penale si radicano sul contenuto della “deposizione del teste Saliva” e, soprattutto, delle dichiarazioni dello stesso sig. Maurizio Nobile (trascritte nella sentenza prodotta, a cui si rimanda).

Ed ancora, nella sentenza penale vengono messe in risalto le dichiarazioni del sig. Nobile e del teste Zoppolato in merito all'impossibilità di desumere “l'esistenza di altri originali della statua in discussione ... dalla sola osservazione di quella di cui al capo di imputazione che, soltanto in epoca successiva alla pubblicazione dell'articolo per cui è processo ... la detta statua è stata

restituited all'avente diritto, avendo le indagini medio tempore svolte dai Carabinieri, accertato che il bene in questione è un multiplo".

Pertanto, "considerato ... che la notizia pubblicata dal giornale ... può ritenersi vera, che l'informazione - anche alla luce del contenuto dell'articolo in atti - è stata mantenuta nei limiti della obiettività, sussistendo altresì, nel caso di specie, un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti (derivante dall'attualità della notizia e dal coinvolgimento di beni appartenenti al patrimonio artistico e di soggetti noti), gli imputati devono essere assolti perché il fatto non sussiste, dovendo riconoscersi l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca".

Il connubio tra i motivi di appello e l'impatto della sopravvenuta sentenza di assoluzione dovrà condurre alla riforma integrale del provvedimento gravato.

Per quanto argomentato la notizia deve considerarsi vera, atteso che "il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine e istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale" (Cass. civ., sez. III, 12 ottobre 2020, n.21969).

Di qui, l'abbaglio del Tribunale di Bologna nel tacciare di falsità la notizia pubblicata in forza dell'errato presupposto - sconfessato dalla sentenza irrevocabile penale di assoluzione - della mancata contestazione al sig. Nobile del reato di ricettazione.

Parimenti censurabile è il passo motivazionale della sentenza volto ad enfatizzare il contegno del sig. Di Chio nel dare "per scontato che la statua sequestrata fosse stata rubata quando gli stessi Carabinieri ... non lo hanno mai fatto"; un approdo di tal genere si scontra con il corredo documentale di causa e, precisamente, con il tenore del decreto di sequestro ("dalla comunicazione del Reparto Operativo CC ... emerge la certa individuazione, presso la mostra Biennale Internazionale ... della statua di bronzo ... di proprietà della Fondazione dell'Accademia di Danza di Roma, trafugata in epoca non meglio precisata", cfr. doc. 7, fascicolo del sig. Nobile).

In sostanza, lungi dall'aver sposato conclusioni affrettate, il sig. Di Chio si è attenuto a quanto emergente dal decreto di sequestro.

Né è chiaro come il giornalista avrebbe potuto anticipare le successive indagini svolte dalle competenti autorità per disvelare l'infondatezza dell'ipotesi di reato, alla luce della nitidezza del decreto di sequestro che non poneva alcun dubbio sul fatto della certa individuazione della statua di proprietà dell'Accademia, già trafugata, presso lo stand del sig. Nobile.

Il tutto è confermato dall'insegnamento della Corte di legittimità: *“in tema di diritto di cronaca giornalistica, la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste qualora essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, sicché è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria”* (Cass. pen., sez. V, 6 maggio 2020, n.13782; Cass. civ., sez. III, 30 agosto 2019, n. 21857).

Del tutto fuori luogo è il richiamo in sentenza - precisamente alla pag. 8 - alla massima della Cass. Pen. n. 3132/2018: il fondamento della *“non pubblicabilità della notizia”* risiede nell'impossibilità di controllare il fatto riferito “in modo irrituale, a causa della inaccessibilità delle fonti di verifica, coincidenti con gli organi e gli atti dell'indagine giudiziarie”, mentre, nel caso di specie, il giornalista si è scrupolosamente attenuto proprio al decreto di sequestro e non a un fatto “irritualmente acquisito”.

Ponendosi nei binari della sentenza di primo grado, si imporrebbe al giornalista stesso il compimento di un'abnorme indagine parallela a quella degli organi giudiziari.

Sotto altro profilo, l'utilizzo del termine *inguaiato* è del tutto inidoneo ad arrecare nocumento all'onore dell'appellato; dalla lettura dell'articolo era chiara la pendenza di una indagine penale, talché il lettore giammai poteva ritenere il predetto colpevole di alcunché.

E per vero, malgrado trattasi di un inciso piuttosto rilevante ma incredibilmente ignorato dal Tribunale di Bologna, il sig. Di Chio, dopo aver riportato la versione dei fatti del sig. Nobile sull'accaduto, si era premurato di precisare che *“l'indagine è appena cominciata”*.

In un contesto di tal genere, la menzione della madre del sig. Nobile - dotata di una maggior risonanza mediatica rispetto al figlio - non era minimamente capace di alterare l'obiettività dei fatti riportati, di indurre il lettore a precoci prognosi di colpevolezza ovvero di denigrare in qualsiasi modo la posizione del figlio.

Alla fine di pag. 9, la sentenza colpevolizza la permanenza dell'articolo *online* ma, a ben vedere, questo passaggio della sentenza è influenzato dall'erronea supposizione della falsità della notizia che, in quanto vera, non può arrecare alcun danno al sig. Nobile.

## 2. **ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN PUNTO DI *QUANTUM DEBEATUR*: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1226 C.C..**

Ferma restando la valenza assorbente di quanto sopra, ad ogni modo la sentenza è meritevole di riforma in punto di *quantum debeatur*.

Il passo motivazionale incriminato è il seguente: "*stante gli scarsi, valutativi e generici elementi in atti circa l'esistenza di una perdita patrimoniale ... e di un danno biologico ...*" il danno si liquida "*in via equitativa*".

Parafrasando la sentenza, il Tribunale di Bologna, anziché rigettare la domanda, ha ritenuto di poter integrare la genericità e la povertà dell'apparato assertivo e probatorio dell'attore con il ricorso alla liquidazione equitativa.

Ebbene, una condotta di tal genere sostanzia una palese violazione dell'art. 1226 c.c..

Difatti, il giudice può ricorrere all'equità giudiziale *ex art. 1226 c.c.* nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del *quantum debeatur*, essendo l'attore onerato di dettagliare ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo espliciti la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'*iter* della precisa

**determinazione della misura del danno stesso** (cf. Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2020, n. 7752; Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 2016, n.127).

Di contro, non soccorre la disposizione di cui all'art. 1226 c.c. per sopperire alla "povertà" del materiale probatorio offerto dall'attore.

Ed ancora, dal presunto verificarsi di "*un danno all'immagine personale ma anche commerciale*" (danno evento), la sentenza è addivenuta alla determinazione quantitativa del danno conseguenza (danno patrimoniale e non patrimoniale) "*al fine di ricomprendervi tutti i danni, ivi compreso il probabile turbamento psichico (sia pure transeunte) e la ripercussione negativa sulla via sociale e relazione quanto meno nel periodo successivo più vicino ai fatti*".

Siffatto meccanismo sillogistico però apre il varco ad un salto pindarico: l'operatività della disposizione di cui all'art. 1226 c.c. avrebbe postulato un previo accertamento sull'esistenza del danno conseguenza (cf. Cass. civ., sez. lav., 2 settembre 2008, n.22061), profilo ignorato in sentenza.

Anzi, le uniche righe spese dal Tribunale militano nel senso opposto di escludere il danno conseguenza (precisamente sulla *perdita patrimoniale* e sul *danno biologico*).

***Last but non least*, il provvedimento gravato non ha chiarito quali siano stati i criteri utilizzati per la liquidazione equitativa del danno, con l'aggravante di aver utilizzato una formula estremamente vaga ("... al fine di ricomprendervi tutti i danni...") incapace di individuare le singole poste di danno risarcite.**

Non solo non è chiaro se sia stato liquidato anche il danno patrimoniale (che poche righe prima la sentenza aveva escluso di poter riconoscere) ma, al tempo stesso, nulla è dettagliato in riferimento alla macrocategoria del danno non patrimoniale, caratterizzata da un'autonomia interna sulle singole voci di danno (cf. Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2020, n.7964).

In sostanza, la sentenza gravata è priva di un percorso motivazionale logico e non risulta rispettosa dell' insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui "*il giudice è tenuto a dare*

*conto dell'esercizio dei propri poteri discrezionali, e, perchè la liquidazione equitativa non risulti arbitraria, è necessario che spieghi le ragioni del processo logico sul quale essa è fondata, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato, ciò al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità” (Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2022, n.19818).*

Nulla di tutto ciò è accaduto nel caso di specie; anzi, il danno è stato riconosciuto *in re ipsa*, desumendolo dal fatto lesivo in sé, il che, come noto, non è ammissibile.

All'interno della formula di stile di “*tutti i danni*”, il Tribunale ha espressamente ricompreso “*il probabile turbamento psichico (sia pur transeunte) e la ripercussione negativa sulla vita sociale e relazionale quanto meno nel periodo successivo più vicino ai fatti*”.

Quanto al danno morale, non solo la stessa sentenza dubita dell'esistenza del pregiudizio (qualificandolo come meramente probabile e non come certo o altamente probabile) ma, in ogni caso, ignoto è il percorso logico posto a base della decisione dell'esistenza e della quantificazione di tale danno.

Parimenti il danno esistenziale è stato riconosciuto in forza di formule astratte e vaghe.

In via subordinata, deve in ogni caso rilevarsi come la **quantificazione del danno risulti sproporzionata**, anche perché l'articolo è stato pubblicato allorché l'immagine del sig. Nobile era stata incisa da un ben più dirompente evento (non imputabile al Di Chio come precisato in sentenza), ossia quello dell'attuazione del sequestro “*quando ... l'attore si trovava presso il proprio stand alla mostra Biennale Internazionale di Antiquariato di Roma*”.

E se è vero come è vero che “*la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata quam suis, e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione che la persona goda tra i consociati*” (Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2017, n. 14447), allora nella quantificazione del danno non può

.....  
non tenersi conto del fatto che l'immagine dell'attore, nel contesto sociale e commerciale di  
.....  
riferimento, era già stata menomata da vicissitudini anteriori.

— .....  
Per di più, appurata la piena legittimità dell'articolo pubblicato, la sua permanenza nella  
.....  
versione non aggiornata ai successivi sviluppi processuali (il dissequestro della statua è del 20 aprile  
2015), a tutto voler concedere, sarebbe idonea ad arrecare un minimo danno e, peraltro, solo  
dal momento in cui l'interessato ne ha domandato la rettifica; ne esce, quindi,  
ridimensionato il parametro della gravità dell'offesa.

Di conseguenza, ai fini della liquidazione, non possono considerarsi i postumi lamentati dal sig.  
Nobile antecedenti al frangente della richiesta di rettifica, con particolare riferimento al patema  
d'animo (i certificati prodotti sono del 2014 e del 2015), alla flessione dei ricavi (giammai adeguatamente  
provata, nemmeno in punto di nesso di causalità) nonché al danno relazionale (il Tribunale lo ha  
riconosciuto nel periodo più prossimo ai fatti, ossia più vicino alla pubblicazione dell'articolo).

\* \* \*

Alla luce di tutto quanto dedotto e precisato, il sig. **Fabio Di Chio** insiste per l'accoglimento  
integrale dell'appello, con riforma integrale della sentenza e accoglimento della domanda di  
restituzione di quanto versato in adempimento della sentenza di primo grado.

Roma, 12 aprile 2023